Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 107ª seduta pubblica, martedì 7 aprile 1964, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione del disegno di legge*:

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno - *Relatore*: DE LUCA Angelo (416-*Urgenza*).

II. *Discussione del disegno di legge*:

Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: RUSSO (432).

e della mozione:

LEVI (TERRACINI, VACCARO, GRANATA, PERNA, SALATI, ROMANO, SCARPINO, SAMARITANI, BUFALINI, BITOSSI, GIANQUINTO, PALERMO, FORTUNATI, PESENTI, ROFFI, MONTAGNANI MARELLI, SPANO, SECCHIA, VALENZI).

Il Senato,

constatata la gravità della situazione che si è venuta determinando per tutti gli aspetti della tutela e della conservazione del patrimonio artistico, paesaggistico e storico nazionale;

rilevato che le cause principali di un simile stato di cose sono, per un lato, la debolezza intrinseca del massimo organo di tutela, il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, l'insufficienza numerica del personale a tutti i livelli, il continuo depauperamento dei ruoli direttivi, l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione, dall'altro, la sfrenata speculazione edilizia, l'opera di depredazione delle necropoli di età greca ed etrusca, il trafugamento all'estero di opere d'arte di alto valore;

impegna il Governo ad adottare, in vista di una organica e coerente politica di difesa e conservazione del nostro patrimonio artistico, paesaggistico e storico, i seguenti provvedimenti:

una riforma profonda del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, accrescendone il numero dei componenti, includendovi anche i rappresentanti degli enti locali dei centri che hanno particolari responsabilità ambientali o importanti collezioni, rendendone obbligatori e pubblici i pareri su tutte le questioni essenziali per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale, attribuendo, infine, alle singole Commissioni del Consiglio superiore, il compito di coordinamento dei lavori di rispettiva competenza;

un collegamento organico fra Sovraintendenze e Regioni, pur conservando gli attuali ruoli centrali, alle dirette dipendenze del Ministero;

un ampliamento di organici, in modo che in dieci anni si possa giungere ad avere 700 funzionari nei ruoli direttivi — attualmente sono appena 179 — con carriera pari a quella universitaria, 300 nei ruoli amministrativi, 200 in quelli tecnici, 850 in quelli esecutivi;

rafforzamento del ruolo degli ispettori centrali;

un migliore coordinamento degli Uffici esportazione che vanno anche ridotti di numero;

infine, nuove norme contabili ed amministrative in armonia con le effettive necessità e i compiti specifici degli uffici di tutela e di ricerca, oltre allo stanziamento di fondi adeguati (6).

III. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'art. 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - *Relatore*: SCHIAVONE (201).

IV. *Discussione del disegno di legge*:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale - *Relatore*: SCHIAVONE (202).

(3063)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1964, n. 137.

Modificazioni temporanee del regime daziario di alcuni prodotti, in relazione a decisioni della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità: Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare temporanee modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1964 è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale 09.01-A-I-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti od originario degli Stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare associati alla predetta Comunità.

Durante lo stesso periodo, per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortato dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il vigente regime daziario si applica temporaneamente nella misura di lire 60,69 per kg. netto.

Art. 2.

La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce della tariffa doganale 17.01) disposta, per tutte le provenienze, dal 15 novembre 1963 al 31 marzo 1964 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1963, n. 1732, è prorogata fino al 31 luglio 1964.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1964 è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi anche decolorati, altri, non nominati (voce della tariffa doganale 17.03-B-IV).

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 138.

Modificazione allo statuto della Fondazione Giacinto Pacchiotti, con sede in Torino.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato ed approvata la sostituzione dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Giacinto Pacchiotti, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. 139.

Modificazione allo statuto della Fondazione « Sen. professore Ferdinando Micheli », con sede presso l'Università di Torino.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato ed approvata la sostituzione dell'art. 7 dello statuto della Fondazione « Sen. prof. Ferdinando Micheli », con sede presso l'Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 140.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gardone-Valtrompia (Brescia).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, di Gardone-Valtrompia (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata le necessità di promuovere e sostenere la raccolta, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova di produzione nazionale, allo scopo di sostenerne il prezzo ed agevolare il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, prevede la concessione ad enti ed associazioni di produttori agricoli di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che data l'onerosità dell'iniziativa, sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle relative ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con i contributi statali previsti dall'art. 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che nel caso sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della predetta legge n. 454;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario delle uova, assistita dai contributi dello Stato, venga assunta da unico ente che operi con uniformità di indirizzo e con unicità di manovra in tutto il territorio nazionale e che, nel contempo, dia le necessarie garanzie per il regolare svolgimento dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda del « Consorzio cooperativo nazionale avicolo », con sede in Roma, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla succitata disposizione di legge;

Ritenuta l'idoneità del Consorzio suddetto all'attuazione delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti sopra indicati e che possiede la necessaria capacità organizzativa nel settore avicolo;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del « Consorzio cooperativo nazionale avicolo » intesa ad ottenere a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione della raccolta collettiva, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova, limitatamente ai quantitativi di uova conferite nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964.

Art. 2.

L'ammasso sopra descritto verrà effettuato dal « Consorzio cooperativo nazionale avicolo » il quale potrà avvalersi della collaborazione anche di altri organismi che a suo giudizio posseggano i necessari requisiti per lo svolgimento delle operazioni loro affidate, i quali però dovranno operare sempre nel nome e per conto del Consorzio, il quale resta, pertanto, l'unico e diretto responsabile della gestione dell'ammasso medesimo. Il Consorzio potrà, altresì, utilizzare anche le attrezzature di terzi da esso ritenute idonee per la raccolta delle uova e per le altre operazioni ad essa connesse.

L'ammasso di cui sopra è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dal Consorzio ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Sono concessi al Consorzio cooperativo nazionale avicolo:

a) un contributo nella misura massima del 90 % nelle spese di gestione per l'ammasso, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova di produzione nazionale, conferite nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire

di capitale preso a prestito e per la duarata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di L. 800.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'effettiva entità delle spese di ammasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 800.000.000.

Art. 4.

Sul prodotto conferito grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 5.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato e secondo la procedura in esso stabilita, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 6.

Sul capitolo 140 R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64 è assunto impegno per L. 800.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 178

Atto disciplinare contenente norme per l'attuazione della raccolta, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova di produzione nazionale con inizio dal 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dal « Consorzio cooperativo nazionale avicolo », intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione della raccolta, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova di produzione nazionale con inizio dal 1° ottobre 1963;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione che negli oneri di finanziamento, limitatamente ai quantitativi di uova conferiti nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

Ritenuto che tutte le operazioni della raccolta collettiva, assistite dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

Le seguenti norme per l'attuazione della raccolta collettiva, sopra specificata:

Art. 1.

La raccolta volontaria, cernita, conservazione, qualificazione, propaganda e vendita delle uova, assistita dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è affidata al Consorzio cooperativo nazionale avicolo il quale potrà avvalersi anche della collaborazione di altri organismi che a suo giudizio diano sufficienti garanzie per il regolare espletamento delle suddette operazioni, i quali dovranno operare sempre in nome e per conto del Consorzio, il quale resta, pertanto, l'unico e diretto responsabile della gestione dell'ammasso in parola. Il Consorzio potrà altresì utilizzare le attrezzature di terzi da esso riconosciute idonee alla raccolta e commercializzazione delle uova.

Art. 2.

La raccolta delle uova di cui sopra, rappresentando una iniziativa del tutto nuova e che si attua per la prima volta in via sperimentale, sarà inizialmente organizzata in 15 centri di raccolta. Di tali centri non meno di 5 saranno istituiti nell'Italia centrale e non meno di 5 nell'Italia meridionale e nelle Isole.

Il predetto Ente si impegna, però, a organizzare l'ammasso mano a mano che se ne presenti la necessità, anche in altri centri del territorio nazionale, qualora il quantitativo che si chieda di conferire non sia inferiore a 20-30 milioni per anno.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento delle uova all'ammasso volontario, purchè siano fresche di raccolta, da parte di tutti i produttori delle zone in cui sarà ritenuto necessario organizzare l'ammasso medesimo.

I produttori che intendano conferire le uova all'ammasso volontario debbono presentare apposita domanda, all'Ente gestore, nella quale essi dovranno dichiarare di accettare le norme regolanti l'ammasso stesso.

Art. 4.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero, il peso delle uova e la misura dell'anticipazione corrisposta.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti, l'anticipazione assegnata.

Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 75 % del valore del prodotto risultante dai bollettini della Camera di commercio.

Art. 6.

Le uova conferite all'ammasso volontario formeranno un monte unico e il conferente non può pretendere la restituzione del prodotto medesimo che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

Art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti deve essere assicurato dal Consorzio cooperativo nazionale avicolo mediante una convenzione con un Istituto di credito, ad un tasso non superiore al 6,50 %, più I.G.E.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, compresi gli interessi di finanziamento, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle uova si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'Ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 9.

Ultimate le vendite delle uova l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute dall'Ente gestore dalla raccolta delle uova fino alla consegna del prodotto agli acquirenti verrà ripartito ai conferenti in rapporto ai quantitativi di uova conferite ed alla loro qualità.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese e interessi.

Art. 11.

Sul prodotto conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 30 aprile 1965, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo per chilogrammo di uova distintamente:

per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio, i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, cernita, calibrazione, marcatura, imballaggio, disinfezione imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, ecc.;

per le spese di propaganda e vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario ogni qualvolta queste si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti bancari, accompagnati da elenchi ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di uova venduti in ogni centro con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predisporrà a favore dello stesso Ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario fino alla misura massima del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di 1 anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 800 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 800 milioni.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero di uova conferite e vendute, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 16.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dal Consorzio cooperativo nazionale avicolo.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Per incondizionata accettazione

Consorzio cooperativo nazionale avicolo

Il presidente: RIDELLA

(2854)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1964.

Nomina del segretario del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti ministeriali n. 35635 dell'11 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237, n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; n. 18866 del 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 87; n. 20245 del 10 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126; n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2; n. 16952 del 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 7 Finanze, foglio n. 143, con i quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Carusso Carlo, direttore di sezione, passato ad altro incarico, nelle sue funzioni di segretario del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Gionfra Francesco, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato, a decorrere dal 2 gennaio 1964, segretario del Consiglio d'amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del dott. Caruso Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 192. — BAIOCCHI

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1964.
Nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1963, con il quale l'on. Cesare Bensi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

L'on. Cesare Bensi, Sottosegretario di Stato per le finanze, è nominato presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a decorrere dal 2 gennaio 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 293. — BAIOCCHI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia rivierasca del lago di Monate nel comune di Travedona-Monate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia rivierasca del lago di Monate nel comune di Travedona-Monate;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Travedona-Monate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da una ricca vegetazione tipicamente locale, da praterie e da verdeggianti rilievi, che a guisa di collinette declinando lievemente sui sottostanti prati raggiungono la sponda del lago in un alternarsi vario e suggestivo di sporgenze ed insenature, forma un quadro naturale di grande valore panoramico ed offre vari punti di vista e belvedere dai quali si gode la visione di ampie distese verdi nonchè del panorama del lago di Monate;

Decreta:

La zona rivierasca del lago di Monate sita nel territorio del comune di Travedona-Monate limitata come segue: dalle acque del lago, dal confine col territorio del comune di Comabbio, dalla strada comunale detta «del Moncucco», dalla strada comunale «delle Fontane», dalla strada comunale detta «del Selvetto», dalla via Brugnoni, da via Roma, dalla via «alla Motta», dalla via «del Castello», dalla strada provinciale Ispra-Travedona-Varese, sino al confine col territorio del comune di Cadrezzate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Varese curerà che il comune di Travedona-Monate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 4 dell'adunanza del 27 maggio 1961

(Omissis).

TRAVEDONIA: Proposta di vincolo della fascia rivierasca del lago di Monate nel comune di Travedona.

La Commissione, considerata l'opportunità di rendersi conto sul posto delle caratteristiche della località, all'unanimità,

Decide,

espletati i rilievi del caso, e osservato il tracciato della moderna autostrada (in corso di costruzione da Besozzo a Vergiate) che attraversa detta plaga, la Commissione decide di rientrare in sede onde passare al vaglio delle osservazioni *fatte in sede di sopraluogo e adottare le deliberazioni del* caso.

Rientrata in sede, la Commissione, sempre con la partecipazione del sindaco, dott. Vela, si pone a considerare il valore di tutte le constatazioni effettuate, soffermandosi tanto sulla bellezza naturale della località visitata e l'accessibilità al pubblico dei vari punti di vista che la stessa offre, quanto sull'importanza turistica nazionale ed internazionale che detta

plaga verrà ad assumere con la costruzione di tale moderna autostrada, in quanto quest'ultima darà luogo, ovviamente, alla formazione di nuovi e più punti di vista facilmente accessibili al pubblico per il godimento di quelle bellezze di cui sopra è cenno.

Pertanto,

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona è caratterizzata da una ricca vegetazione tipicamente locale, da praterie e da verdeggianti rilievi che a guisa di collinette declinando lievemente sui sottostanti prati raggiungono la sponda del lago in un alternarsi vario e suggestivo di sporgenze e insenature in modo da formare un quadro di alto interesse panoramico,

Considerato che tale zona costituisce anche un belvedere accessibile al pubblico, in quanto offre, da vari suoi punti, la visione di prati verdeggianti e di una ricca vegetazione, nonchè del suggestivo panorama del lago di Monate;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia rivieresca del territorio del comune di Travedona - Monate, limitato come segue:

a) dalle acque del lago;
b) dal confine col territorio del comune di Comabbio;
c) dalla strada comunale detta « del Moncucco »;
d) dalla strada comunale detta « delle Fontane »;
e) dalla strada comunale detta « del Selvetto »;
f) dalla via Brugnoni;
g) da via Roma;
h) dalla via « alla Motta »;
i) dalla via « del Castello »;
l) dalla strada provinciale Ispra-Travedona-Varese, sino al confine col territorio del comune di Cadrezzate.

COMUNE DI TRAVEDONA-MONATE
PROVINCIA DI VARESE

Pubblicato all'albo pretorio comunale per la durata di mesi tre, dal 1° agosto al 31 ottobre 1962, senza opposizioni.

Travedona-Monate, addì 2 novembre 1962

Il sindaco: (firma illeggibile)

Il segretario comunale: (firma illeggibile)

Timbro del comune di
Travedona-Monate

(2812)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della « Azienda elettrica municipalizzata Ancaiano-Rocchetta-Nortosce » appartenente al comune di Cerreto di Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 44 in data 4 agosto 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Perugia con provvedimento n. 47657/Div. II/2-10-34 nella seduta del 14 settembre 1963, con la quale il Consiglio comunale di Cerreto di Spoleto (Perugia) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della « Azienda elettrica municipalizzata Ancaiano-Rocchetta-Nortosce » appartenente al Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa della « Azienda elettrica municipalizzata Ancaiano-Rocchetta-Nortosce » appartenente al comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa della « Azienda elettrica municipalizzata Ancaiano-Rocchetta-Nortosce » appartenente al comune di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Perugia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Perugia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Sostituzione di un membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 novembre 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1069;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata riconosciuta la Borsa-merci di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1964, con il quale si è provveduto alla composizione della Deputazione della predetta Borsa-merci;

Vista la lettera n. 299 in data 22 febbraio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ha comunicato l'avvenuto decesso dello ing. Gianni Marzoli, designando, in sua sostituzione, il dott. Mario Foglia-Manzillo;

Decreta:

Il dott. Mario Foglia-Manzillo è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Napoli, in sostituzione dell'ing. Gianni Marzoli, deceduto.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Roma;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Roma per il 1964, è così composta:

Membri effettivi:
1) Attili dott. Leonida;
2) Cossio dott. Amedeo;
3) D'Ambrosio rag. Raffaele;
4) Diotallevi dott. Ezio;
5) Vento Alberto;
6) Supino Leo;
7) Serafini Giovanni.

Membri supplenti:
1) Bondì dott. Maurizio;
2) Vannini rag. Antonio;
3) Mearelli rag. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2898)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 marzo 1964.

Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

Relazione illustrativa

Con decreto 18 dicembre 1963, del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Ettore Materia, direttore di sezione presso la Prefettura di Modena.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pavullo nel Frignano è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la trattazione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, inerenti alla effettuazione di lavori pubblici di notevole rilievo nonchè alla preparazione del nuovo regolamento edilizio, programma di fabbricazione e piano di zona per l'edilizia economica e popolare, per cui sarebbe pregiudizievole per l'interesse della civica Azienda la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Modena, addì 16 marzo 1964

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto 18 dicembre 1963 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Pavullo nel Frignano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Ettore Materia, direttore di sezione di questa Prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la trattazione di numerosi provvedimenti di rilevante importanza per il Comune;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pavullo nel Frignano, affidata, in via straordinaria, al dott. Ettore Materia, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1963, è prorogata a termini di legge.

Modena, addì 16 marzo 1964

Il prefetto: DE VITO

(2850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hector Tejerina, Vice console di Argentina a Roma.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luis Francisco Ardon, Vice console onorario di Costa Rica a Bologna.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Valvassori, Console onorario di Turchia a Torino.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo João Regattieri Ferrari, Console aggiunto del Brasile a Genova.

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles H. Pletcher, Console degli U.S.A. a Genova.

(2988)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 marzo 1964:

Sandi Angelo, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia.

Stipa Carla, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina.

Saba Antonio, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari.

Bulferi Giovanni, notaio residente nel comune di Nardò, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Catignano, distretto notarile di Teramo.

(3067)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2904, in data 6 marzo 1964, il prof. Virgilio Pavarin è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

(2941)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2895, in data 6 marzo 1964, il prof. Piero Nichele è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

(2942)

Approvazione del piano di zona del comune di Pavia

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 741, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pavia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(2908)

Approvazione del piano di zona del comune di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 13 marzo 1964, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bergamo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2947)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Senigallia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Villanova Monteleone (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1964, la Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Villanova Monteleone (Sassari), costituita per rogito Manca in data 4 ottobre 1952, repertorio 12132/5530, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Flumene Giovanni.

(2933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Struttura della materia » e della seconda cattedra di « Botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano sono vacanti la cattedra di « Struttura della materia » e la seconda cattedra di « Botanica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3042)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Vittorino da Feltre » di Bobbio ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Piacenza numero 31854/1.14.13, Divisione 2ª, del 22 gennaio 1964, il prof. Guido Armani, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vittorino da Feltre » di Bobbio, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 (un milione) di buoni del Tesoro novennali, disposta dalla signora Mara Battaglia, per atto n. 29004 dell'11 marzo 1963 del notaio Paolo Bonadè di Piacenza, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata a « Prof. Mirella Battaglia ».

(2858)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare l'eredità Angela Necchi ved. Lenti

Con decreto del prefetto di Milano n 62863 del 3 gennaio 1964, l'Università degli studi di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Angela Necchi ved. Lenti e costituita da un appartamento, preziosi, titoli azionari e depositi bancari.

(2860)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Mazzini » di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa n. 4873, Divisione II del 6 dicembre 1963, il prof. Armeno Paladini, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola media statale « Mazzini » di Pisa, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 125.000, costituita in titoli di Stato, da destinare alla istituzione di un premio di studio intestato alla memoria della « Prof. Licia Barocas » già insegnante di lingua inglese nella scuola suddetta.

(2857)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Napoli n. 11443 del 21 febbraio 1964, l'Università degli studi di Roma, è stata autorizzata ad accettare una eredità, consistente in immobili del valore di L. 22.700.000, disposta dalla signora Maria Annunziata Folli ved. Ayala, per l'istituzione di una borsa di studio « Prof. Giuseppe Ayala », in favore di giovani che intendano specializzarsi nella conoscenza delle malattie mentali.

(2859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 1° aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,87	624,90	624,90	624,85	624,85	624,72	624,85	624,87
$ Can	577,95	578,20	578 —	578,20	577,25	577,89	578,10	575 —	578,05	578,25
Fr. Sv.	144,35	144,32	144,34	144,34	144,30	144,37	144,32	144,30	144,37	144,33
Kr. D.	90,60	90,59	90,62	90,61	90,50	90,66	90,60	90,40	90,55	90,58
Kr. N.	87,39	87,44	87,36	87,39	87,40	87,40	87,385	87,10	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,49	121,44	121,48	121,465	121,50	121,53	121,45	121,20	121,46	121,43
Fol.	173,37	173,28	173,30	173,275	173,25	173,40	173,28	173,15	173,33	173,27
Fr. B.	12,54	12,544	12,545	12,54625	12,5425	12,54	12,544	12,47	12,54	12,54
Franco francese	127,52	127,51	127,53	127,52	127,54	127,54	127,51	127,40	127,49	127,50
Lst	1748,45	1748,65	1748,75	1748,75	1748,25	1748,30	1748,60	1748,65	1748,55	1748,65
Din. occ.	157,20	157,21	157,24	157,235	157,20	157,22	157,205	157,05	157,18	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,187	24,15	24,20	24,18875	24,17	24,18	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,805	21,90	21,80	21,805	21,75	21,80	21,80

Media dei titoli del 1° aprile 1964

Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	94,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,15

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1964

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	578,15
1 Franco svizzero	144,33
1 Corona danese	90,605
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,457
1 Fiorino olandese	173,277
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1748,675
1 Marco germanico	157,22
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,805

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad istituire un corso per tecnici di radiologia in Napoli.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 14 marzo 1964, l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso il Centro traumatologico ortopedico dell'Istituto stesso di Napoli, un corso per tecnici di radiologia.

(2969)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma straniera

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, n. 2160/R/Gab. con cui alla signora Kugler Maria, nata a Brunico il 2 aprile 1909, venne accordata la riduzione del conome nella forma italiana di Cogoli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 gennaio 1964 dal sig. Cogoli Edoardo, figlio della predetta in atto residente a Merano, via Leonardo da Vinci, 32;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, numero 2160/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Cogoli Edoardo, nato a Bolzano il 1° giugno 1935 e residente a Merano in via Leonardo da Vinci n. 32, viene ripristinato nella forma tedesca di Kugler.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 marzo 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(2855)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento - Società per azioni, con sede in Benevento, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 marzo 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento - Società per azioni, con sede in Benevento, in liquidazione coatta, il sig. avv. Pasquale Meomartini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(3043)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata delle attestazioni di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio conseguito;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;

h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con la attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato:

a) durata del servizio punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;

2) titolo di studio, punti da 1 a 5;

3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;

4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;

5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dalla Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata dalle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 28 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiano, di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale:

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbano essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento della idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, foglio n. 206

(2392)

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova, carriera ausiliaria, presso l'Osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova, carriera ausiliaria, presso lo Osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione

generale istruzione universitaria - Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata delle attestazioni di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titoli di studio conseguito;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;

h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con la attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;

2) titolo di studio, punti da 1 a 5;

3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;

4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;

5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo della Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare e foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata dalle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana, di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbano essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità, anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive *integrazioni e modificazioni*.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964
Registro n. 9, foglio n. 235

(2393)

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata delle attestazioni di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio conseguito;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;
h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con la attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato:
a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;
b) qualità del servizio, punti da 1 a 4;
2) titoli di studio, punti da 1 a 5;
3) benemerenze militari, punti da 1 a 3;
4) condizioni fisiche, punti da 1 a 4;
5) esito della prova pratica di scrittura, punti da 1 a 5.

A detti titoli, corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi;
2) certificato scolastico;
3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;
4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiano di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
b) tessera postale;
c) carta d'indentità;
d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) patente automobilistica.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica *in sostituzione dell'originale* (se già non presentato come titolo di valutazione);
f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);
g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;
h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);
i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) e *h*), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Qualora il vincitore del concorso rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, rimanendo esonerato dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente

riconosciute e debbano essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori della Provincia in cui hanno sede le scuole stesse, debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata in base alla valutazione dei titoli e, subordinatamente, al conseguimento dell'idoneità anche in base al punteggio ottenuto nella prova pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed al vincitore sarà conferita la nomina a custode di 3ª classe in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964.
Registro n. 9, foglio n. 205

(2394)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della carriera di concetto, grado VII.

Le prove scritte di esame del concorso a tredici posti di vice segretario, grado VII, nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, riservato a laureati in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1963, avranno luogo in Roma nell'Aula Magna dell'Università San Tommaso - Largo Angelicum n. 1, nei giorni 20 e 21 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(3011)

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della carriera di concetto, grado VII.

Le prove scritte di esame del concorso a diciassette posti di vice segretario, grado VII, nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, per candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 settembre 1963, avranno luogo in Roma nell'Aula Magna dell'Università San Tommaso - Largo Angelicum n. 1, nei giorni 22 e 23 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(3012)

Diario delle prove scritte del concorso a quarantacinque posti di vice segretario in prova con mansioni di assistente sociale nel ruolo della carriera di concetto, grado VII.

Le prove scritte di esame del concorso a quarantacinque posti di vice segretario, grado VII, con mansioni di assistente sociale nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, per candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e dello specifico certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola con corso triennale di servizio sociale, ubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 settembre 1963, avranno luogo in Roma nell'Aula Magna dell'Università San Tommaso - Largo Angelicum n. 1, nei giorni 27 a 28 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(3013)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1961.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 892 del 17 settembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno, bandito con decreto n. 21 dell'11 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto n 892 del 17 settembre 1963, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Preso atto che il dott. De Crinito Antonio ha rinunciato alla condotta veterinaria di Piaggine e che i candidati dott. Pesce Giovanbattista e dott. Capasso Rocco hanno rinunciato alla condotta di Laurino;

Considerato che occorre assegnare le condotte vacanti ai candidati, che seguono nella graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicata;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 96;

Decreta:

I sottoelencati candidati compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria comunale a fianco di ciascuno indicata:

1) Pesce Giovanbattista: Piaggine-Sacco-Valle dell'Angelo;

2) Tuzzolo Enrico: Laurino.

Il presidente del Consorzio veterinario di Piaggine-Sacco-Valle dell'Angelo ed il sindaco del comune di Laurino sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Salerno, addì 13 marzo 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

(2875)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.